



COMUNE DI PADOVA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000 – interdizione dell'accesso e dello stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle ed obbligo di distanziamento interpersonale tra fumatori e divieto di fumo in aree pubbliche.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visto:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381)", pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)", pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558)", pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale", pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale", pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19";

- il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il DPCM del 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11-04-2020, nel quale viene confermato il divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo i casi di esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.

- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74

- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 59 del 13 giugno 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Considerato che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che "nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3/12/2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e del decreto legge 16/5/2020, nonché del decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante "disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato in G.U. Serie generale n. 301 del 03/12/2020;

Richiamati:

- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 148 del 31 ottobre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 11 del 9 febbraio 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che, al punto 5, in applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, invita i Sindaci a disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Considerato che si sono verificati episodi di assembramento riportati anche dalla stampa locale, che hanno avuto come protagonisti gruppi di numerosi ragazzi che si sono ritrovati nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio nel centro cittadino e in particolare presso l'Isola Memmia di Prato della Valle, e che sono avvenuti ad alterchi e a comportamenti scorretti al limite della rissa,

Acquisito l'invito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 febbraio u.s. ad adottare un provvedimento di limitazione della fruizione degli spazi nell'Isola Memmia, luogo di forte attrazione di persone anche in ragione dello svolgersi del tradizionale mercato del sabato, al fine di disincentivare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Dato atto che tali fenomeni di aggregazione giovanile si verificano con le medesime modalità su tutto il territorio nazionale, come rilanciato dai maggiori mass media nazionali;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 8/2021 e 10/2021 con le quali si è provveduto ad interdire l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle nelle giornate di sabato e domenica 27 e 28 febbraio e 6 e 7 marzo u.s. dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e dato atto dell'esito positivo delle misure adottate in relazione alle esigenze di prevenzione del possibile contagio del virus Covid 19,

Richiamata la propria Ordinanza n. 2/2021 con la quale, in considerazione del rischio di potenziale contagio del virus Covid 19 in situazioni di possibili assembramenti legati in particolare alla presenza di Istituti Scolastici e fermate del trasporto pubblico locale, si è disposto il divieto di fumo e l'obbligo di distanziamento di almeno tre metri in altre e differenti situazioni, in quanto i fumatori possono aumentare i rischi di diffusione del virus all'atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo "mascherina" utilizzato;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l' art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , quale rappresentante della comunità locale.

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

ORDINA

fino al giorno lunedì 5 aprile 2021 (Pasquetta) compreso:

- 1. di interdire l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle nelle sole giornate di sabato e domenica e nel giorno di lunedì 5 aprile 2021 (Pasquetta), dalle ore 14.00 alle ore 22.00;**
- 2. su tutto il territorio comunale il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;**
- 3. su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;**
- 4. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**

INCARICA

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica presso gli accessi all'Isola Memmia;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione,

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani